

ANALISI

Un'attuazione senza formalismi

di **Michele Tiraboschi**

Il Dl 112/08, convertito dalla legge 133/08, ha introdotto una radicale semplificazione dell'apprendistato professionalizzante. La normativa, nel creare un "canale parallelo" di formazione in apprendistato rispetto a quello regionale, è potenzialmente fruibile da oltre un anno. Eppure non è ancora operativa in molti settori. Decisivo è, infatti, l'intervento della contrattazione collettiva. A essa spetta il delicato compito di definire la nozione di «formazione esclusivamente aziendale» cui è subordinata la concreta operatività della nuova disciplina e la possibilità di un utilizzo dell'apprendistato professionalizzante più flessibile.

Importanti contratti collettivi nazionali di categoria - tra cui metalmeccanici e chimici - prima ancora della modifica normativa avvenuta nel 2008 avevano

già provveduto a precisare il concetto. Per essi la riforma risulta immediatamente agibile, pur con non poche difficoltà interpretative, consentendo percorsi in apprendistato alternativi a quelli offerti su base regionale.

È tuttavia quello del commercio l'unico settore che ha consapevolmente - e interamente - coltivato le enormi potenzialità dell'apprendistato in formazione aziendale con una disciplina specifica. Dapprima, con l'ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale sottoscritto il 18 luglio 2008. E ora con un dettagliato accordo che costituisce la prima vera attuazione del comma 5-ter dell'articolo 49 del decreto legislativo 276/03, introdotto dal Dl 112/08.

Nell'ipotesi di accordo del 18 luglio 2008 le parti avevano rinviato a una commissione paritetica il compito di applicare quanto demandato alla contrattazione collettiva. Precisando, in modo opportuno, che in attesa degli esi-

ti dei lavori della commissione la nuova normativa sarebbe stata immediatamente applicabile avvalendosi dei profili formativi definiti nel protocollo Isfol del gennaio 2002. E il ministero del lavoro con risposta a interpello del 7 ottobre 2008, aveva confermato la piena operatività della nuova disciplina per il commercio limitandosi a precisare che, rispetto ai principi del decreto 276, la contrattazione collettiva e gli enti bilaterali risultano ora vincolati, in caso di formazione esclusivamente aziendale, al solo obbligo di registrazione nel libretto formativo, laddove le parti sociali assumono per contro la massima libertà nel determinare, per ciascun profilo formativo, le ore e le modalità di erogazione della formazione, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali.

Con l'accordo del 23 settembre si conferisce maggiore stabilità e chiarezza alla formazione in apprendistato di tipo esclusi-

vamente aziendale. L'accordo è un'attuazione efficace e coraggiosa della nuova normativa soprattutto laddove le parti firmatarie rifuggono dalla tentazione di fornire una definizione ristretta e formalistica di formazione aziendale. In base all'intesa, e in coerenza con le indicazioni sulla valenza formativa e culturale del lavoro contenute nel libro bianco dello scorso maggio, la nozione di «formazione aziendale» non andrà necessariamente intesa alla stregua di un percorso di apprendimento rigidamente svolto e organizzato dal datore nei locali aziendali e in ambienti separati da quelli di lavoro (la cosiddetta impresa formativa). Piuttosto, andrà intesa come formazione governata e progettata dall'azienda, senza il concorso di finanziamenti regionali, anche avvalendosi di strutture, locali e competenze esterne e in funzione degli obiettivi sostanziali di efficacia e coerenza dell'intervento formativo.

Tiraboschi@unimore.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

